

MEMO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

I tirocini extracurricolari sono disciplinati dagli **INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI**, approvati con D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018.

L'attivazione di un tirocinio extracurricolare con il Centro per l'Impiego (Cpl) prevede la sottoscrizione di una **convenzione** tra azienda (soggetto ospitante) e Provincia di Varese (soggetto promotore), e la definizione di un **progetto formativo individuale** tra tirocinante, tutor aziendale e tutor del Cpl.

I modelli di convenzione e progetto formativo sono scaricabili sul sito della Provincia di Varese:

<http://www.provincia.va.it/code/23798/Tirocini>

Condizioni per l'attivazione di un tirocinio extracurricolare

- **Il tirocinante** deve aver dichiarato il suo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015, cioè aver rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
- **Il soggetto ospitante:**
 - può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurricolare;
 - non può realizzare un tirocinio extracurricolare con persone con cui ha avuto nei 2 anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro). Il tirocinante può aver svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione;
 - nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo, nei 12 mesi precedenti non ha effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelli del tirocinio e non ha in corso procedure di CIGS/in deroga per mansioni equivalenti a quelli del tirocinio.
- **Non sono attivabili tirocini extracurricolari per:**
 - attività riguardanti l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi o attività riconducibili alla sfera privata;
 - in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni;
 - ricoprire ruoli necessari alla organizzazione
 - attività svolte in orario notturno (tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7, salvo specifiche previste dal CCNL) e nei giorni festivi.
- Il numero di tirocinanti ospitabili dipende dal numero di risorse umane presenti nell'unità operativa.

Documentazione per l'attivazione di un tirocinio

CONVENZIONE COLLETTIVA

La convenzione è sottoscritta dal rappresentante legale/suo delegato (allegare delega alla firma e copia del documento di identità del delegante) e dal Responsabile del Centro per l'Impiego. Ha durata di 36 mesi.

Ai sensi del d.p.r. 131 del 26/4/1986, è soggetta a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (n. 1 marca da bollo da € 16.00 ogni 4 facciate): **sull'originale della convenzione deve essere apposta marca da bollo di € 32.00.**

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

Il progetto deve essere compilato con i dati del tirocinante, dell'azienda ed è sottoscritto dal rappresentante legale/suo delegato, dal tutor del Cpl e dal tirocinante.

Devono essere dettagliati:

- * **Durata ed articolazione oraria** del tirocinio.
- * **Ambito di inserimento del tirocinante, attività oggetto del tirocinio e obiettivi** dell'esperienza.
Per la verifica delle **professioni regolamentate** contattare il Cpl.
- * In caso di svolgimento del **tirocinio in modalità "agile"**: indicare attività e giorni di svolgimento (la presenza minima settimanale nei locali aziendale è di tre giornate); modalità di tutoraggio aziendale; non dovrà essere posto a carico del tirocinante alcun aggravio economico per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi formativi del tirocinio.
- * **Indennità di partecipazione** che non potrà essere inferiore a:

- o euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a euro 400 mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa;
- o euro 350 mensili qualora l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.

L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima dell'80% delle ore, su base mensile. L'indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando il minimo di 300 euro mensili, qualora la partecipazione sia inferiore all'80% delle ore, su base mensile.

Nel caso di **tirocinanti percettori di NASPI** l'eventuale indennità di partecipazione è cumulabile con l'ammortizzatore percepito (è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione di importo minimo di euro 500 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, riducibile a 400 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto/servizio mensa).

In caso di **sospensione del tirocinio** (per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 giorni solari, oppure per chiusure formalizzate dell'azienda di almeno 15 giorni solari esplicitamente indicate nel Progetto Formativo) non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

* **Garanzie assicurative** garantite dal soggetto ospitante:

- o assicurazione del tirocinante **contro gli infortuni sul lavoro**, presso l'INAIL;
- o assicurazione del tirocinante per la sua **responsabilità civile verso i terzi** durante lo svolgimento del tirocinio, con idonea compagnia assicuratrice, e deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ospitante.

* Misure di tutela e degli obblighi stabiliti dal D.Lgs n. 81/2008 a carico del soggetto ospitante:

- o **formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti** ai sensi dell'art. 37, **formazione generale e formazione specifica** (dovranno essere documentate al Centro per l'impiego competente entro 60 giorni dall'inizio del tirocinio: il mancato adempimento, comporta l'interruzione del tirocinio – art. 7 della Convenzione – e la decadenza della Convenzione per gravi inadempienze – art. 9 della Convenzione).
- o **sorveglianza sanitaria** (visita medica) ai sensi dell'art. 41
- o **informazione ai lavoratori** ai sensi dell'art. 36.

Attivazione di un tirocinio

Prima della stipula del tirocinio devono essere predisposti la Convenzione e il Progetto Formativo: i file devono essere compilati dall'azienda, inviati via mail (in word) al Cpl per la verifica e il completamento della pratica.

La stipula del tirocinio avviene al Centro per l'Impiego, su appuntamento concordato, in presenza di rappresentante legale/delegato, tirocinante, tutor del Centro per l'Impiego.

L'azienda ospitante ha obbligo di effettuare la comunicazione di avvio del tirocinio (COB) on line

Durante il tirocinio

Il tirocinante e il tutor aziendale compilano quotidianamente il **registro di tirocinio** e ogni due settimane, a completamento delle righe della pagina di registro, **inviando** la stessa al tutor del Cpl.

Al termine del tirocinio

Il tutor aziendale e il tirocinante compilano le **schede di valutazione** e le inviano prontamente al Cpl.

In caso di...

- * **infortunio**: l'azienda ospitante ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione al Cpl di inviare copia del certificato rilasciato dal pronto soccorso.
 - * **interruzione anticipata del tirocinio**
 - per volontà del tirocinante: deve essere fatta comunicazione scritta al tutor aziendale e al tutor del Cpl;
 - per decisione del soggetto ospitante: deve essere fatta comunicazione scritta al tirocinante e al tutor del Cpl, riportante le motivazioni a sostegno dell'interruzione;
 - per decisione del soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, o per impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione come previsto dall'articolo 9 della Convenzione.
- L'azienda deve comunicare la cessazione sul portale Sintesi entro 5 giorni dall'evento.

- * **altre eventuali comunicazioni, integrazioni o rettifiche**: utilizzare il modello previsto.